



**REGOLAMENTO PER IL
PROGRAMMA DUAL CAREER DEGLI STUDENTI ATLETI
DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA**

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento aderisce ai principi di cui alle *Linee Guida europee sulla doppia carriera degli atleti* adottate a Bruxelles il 16 novembre 2012 e alle *Linee guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria* di cui al Protocollo di intesa CONI¹-CIP²-CUSI³-UNISPORT ITALIA del 14 aprile 2023.
2. La sue finalità sono: a) tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica agevolandone l'esercizio costante e continuo; b) sostenere e favorire l'equilibrio tra l'impegno nella formazione accademica e l'impegno nell'attività sportiva agonistica per rendere quest'ultima sempre più conciliabile con la carriera universitaria; c) ottenere che lo studente-atleta costruisca, parallelamente alla propria carriera sportiva, un percorso formativo di qualità, che possa creare basi solide per un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Le previsioni contenute nel presente Regolamento disciplinano il Programma Dual Career destinato a studenti atleti.
2. Per *studente atleta* si intende lo studente o la studentessa iscritto/a, fino al secondo anno fuori corso, a Corsi di I e II livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale) che, nell'anno solare di presentazione della domanda di adesione o nel precedente, rientri in una delle seguenti tipologie:
 - a) campione o campionessa di giochi olimpici, paralimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) nelle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive;
 - b) convocato/a dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive;
 - c) coinvolto/a nei programmi di preparazione ai Giochi Olimpici/Paralimpici estivi ed invernali;
 - d) atleta delle Società degli sport professionistici di squadra di cui alla Legge n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo) che partecipano ai campionati federali, le cui squadre si siano classificate entro le prime 3 posizioni nell'anno solare di presentazione della domanda di iscrizione o nel precedente;

¹ Comitato Olimpico Nazionale Italiano

² Comitato Italiano Paralimpico

³ Centro Universitario Sportivo Italiano



- e) per gli sport individuali, partecipante a un campionato nazionale assoluto, di categoria o convocato/a in una squadra nazionale assoluta o di categoria per la partecipazione a una manifestazione sportiva internazionale;
 - f) riconosciuto/a come Atleta di Interesse Nazionale dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI o dalle rispettive Federazioni Sportive ufficialmente riconosciuta dal CIP per l'attività Paralimpica (FSP⁴/FSNP⁵);
 - g) atleta rappresentante l'Ateneo in competizioni agonistiche di livello nazionale e internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei/Nazionali Universitari);
 - h) convocato/a nelle rappresentative nazionali del CUSI o nelle rappresentative dei CUS di riferimento ai Campionati Universitari;
 - i) appartenente ad un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta".
- Le previsioni di cui al presente Regolamento sono estese agli *studenti atleti* iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione, ove applicabili.
3. Per *Programma Dual Career* si intende il complesso di presidi e servizi messi a disposizione da Sapienza per supportare gli studenti atleti e garantire che possano eccellere sia nello sport che nella propria formazione universitaria, offrendo loro opportunità concrete per bilanciare con successo i propri impegni accademici e sportivi e massimizzare il proprio potenziale in entrambi i campi.

Art.3 – Requisiti generali di adesione

Per aderire al Programma, lo studente atleta deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno;
- c) non avere subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping della Nado-Italia o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Art.4 – Requisiti accademici di adesione

Per aderire al Programma, lo studente atleta deve essere in possesso dei seguenti requisiti accademici:

⁴ Federazioni Sportive Paralimpiche

⁵ Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche



- a) in caso di immatricolazione / iscrizione al I anno di corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a percorso unitario, o iscrizione al I anno di laurea magistrale, aver conseguito almeno 6 CFU nella prima sessione di esame;
- b) in caso di iscrizione ad anni successivi al primo a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o a percorso unitario, laurea magistrale, aver conseguito almeno 18 CFU per ogni anno accademico di iscrizione;
- c) non sono previsti requisiti accademici per gli iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.

Art. 5 – Iscrizione part-time

1. Lo studente atleta può concordare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione al I anno o durante gli anni successivi di iscrizione, un percorso formativo con un numero di crediti variabile fra 18 e 45 crediti, invece dei 60 crediti/anno di norma previsti, secondo le previsioni di cui all'articolo 50 del *Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca*.
2. In caso di iscrizione part-time l'adesione al Programma è estesa a tutto il periodo concordato più ulteriori 2 anni di iscrizione fuori corso e i requisiti accademici di cui all'art. 4 sono ridotti proporzionalmente.

Art. 6 – Flessibilità esami e appelli straordinari

1. Lo studente atleta, previo accordo con i docenti, può sostenere l'esame in una data diversa da quella già fissata nel calendario accademico, nel caso l'appello coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di un impegno sportivo attestato dalla Federazione di appartenenza o dal CONI o dal CIP.
2. Lo studente atleta può sostenere gli esami durante gli appelli straordinari, di cui all'art. 40 co. 6 del *Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca*, previsti per ciascun insegnamento, anche al di fuori dei periodi di esame ordinari, nonché durante i periodi di lezione.

Art. 7 – Flessibilità frequenza delle lezioni

1. Lo studente atleta può avvalersi di modalità personalizzate di frequenza, che tengano conto degli impegni sportivi, concordate con il docente sulla base di quanto stabilito dalla Facoltà, anche in caso di corsi a frequenza obbligatoria.
2. Lo studente atleta può, altresì, avvalersi di percorsi per il recupero delle frequenze obbligatorie non ottenute nei tempi previsti.



3. Le strutture didattiche mettono a disposizione degli studenti atleti materiali didattici, comprese le eventuali registrazioni delle lezioni.

Art. 8 – Tutoraggio

1. È individuato nell'ambito di ciascun corso di studio un tutor che assiste lo studente atleta nell'orientamento e nella pianificazione del percorso di studio, al fine di prevenire l'abbandono o il ritardo nel conseguimento del titolo.
2. Il tutor, in particolare, supporta lo studente atleta nella risoluzione delle problematiche relative alla frequenza, allo studio e agli esami, al reperimento di materiale didattico, nonché per l'accesso ai servizi didattici e ai tirocini.

Art. 9 – Riconoscimento Crediti formativi universitari (CFU)

1. Lo studente atleta può richiedere il riconoscimento della propria attività sportiva ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) nel percorso curriculare tra le "Ulteriori attività formative – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" oppure quali crediti formativi extracurricolari.
2. Il numero di CFU riconoscibili è pari a massimo 3 per ogni ciclo di studi, in base ai risultati sportivi conseguiti come di seguito indicato:
 - a) 3 CFU per la partecipazione alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, a Campionati mondiali o europei della federazione sportiva internazionale di riferimento, medaglia ai campionati nazionali assoluti o di categoria. Nel caso di sport di squadra, piazzamento tra le prime tre squadre nel campionato nazionale di massima serie;
 - b) 2 CFU per la partecipazione a Campionati nazionali assoluti; nel caso di sport di squadra, per la partecipazione al campionato nazionale di massima serie; convocazione nella squadra nazionale assoluta o di categoria per rappresentare l'Italia in competizioni internazionali;
 - c) 1 CFU per la partecipazione a Campionati nazionali di categoria. Nel caso di sport di squadra, partecipazione al campionato nazionale immediatamente successivo a quello di massima serie.

Art. 10 - Certificazioni

L'adesione al Programma Dual Career è certificata formalmente dall'Ateneo.

Art. 11 - Agevolazioni economiche

Allo *studente atleta* di cui alla lettera a), b), c) e d) dell'art. 2, iscritto regolarmente, ovverosia entro la durata legale del corso di studio, Sapienza concede l'esonero dai



contributi di iscrizione ad eccezione del contributo unico di 30 euro ai sensi dell'art. 25 del *Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca*, a cui si aggiungono la tassa regionale e l'imposta di bollo.

Art. 12 – Interruzione di carriera

Lo studente atleta può interrompere la carriera accademica per un intero anno accademico, per massimo due volte per ciclo, presentando certificazione attestante impegni sportivi, purché iscritto entro il II anno fuori corso e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 45 del *Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca*; alla ripresa degli studi versa 30 euro per l'anno di interruzione a titolo di rimborso delle spese di iscrizione.

Art. 13 – Accesso gratuito alle infrastrutture sportive e al Servizio di Consulenza in psicologia dello sport

1. Lo studente atleta di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), b), c) e d) accede liberamente a tutti gli impianti sportivi dell'Ateneo e frequenta gratuitamente tutte le attività offerte dal Centro di servizi Sapienza Sport.
2. Lo studente atleta di cui all'art. 2 comma 2, lettera a), b), c) e d) frequenta liberamente e gratuitamente il Servizio di Consulenza in Psicologia dello Sport presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.

Art. 14 – Doveri degli studenti atleti

È dovere dello studente atleta aderente al programma:

- a) informare il tutor della partecipazione a competizioni sportive e dei risultati conseguiti;
- b) partecipare a competizioni sportive universitarie nazionali ed internazionali, compatibilmente con il proprio calendario agonistico societario/federale, con abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo Sapienza compatibilmente con le previsioni dei Regolamenti vigenti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte e fatti salvi eventuali vincoli contrattuali;
- c) autorizzare, a titolo totalmente gratuito, la pubblicazione della propria immagine, di riprese video e foto da parte dell'Ateneo in tutti i canali di comunicazione/informazione istituzionali e per campagne e/o iniziative editoriali che riguardino la promozione dell'Ateneo;
- d) garantire la presenza ad almeno 2 iniziative di presentazione/orientamento organizzate dall'Ateneo.



Art. 15 – Presentazione della domanda di adesione al programma

1. La domanda di adesione al programma *DUAL CAREER DEGLI STUDENTI ATLETI DI SAPIENZA* va presentata ogni anno mediante ticket indirizzato alla propria segreteria amministrativa collegandosi al link tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl e compilando il modulo presente nel servizio “Richiesta di adesione al programma *DUAL CAREER DEGLI STUDENTI ATLETI DI SAPIENZA* entro le scadenze previste dal *Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca*.
La domanda è valutata dalla competente Commissione del Centro Sapienza Sport che entro un mese dalla presentazione la accoglie o la respinge. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il merito sportivo come indicato all’art. 2 co. 2 del presente regolamento e il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 3.
2. La documentazione comprovante il merito sportivo deve essere rilasciata o dalla Federazione nazionale di riferimento o dalla Società sportiva di appartenenza per gli atleti di cui all’art. 2 co. 2 lettera d) o dal *Centro Servizi SapienzaSport* per gli atleti di cui all’art. 2 co. 2 lettera g).

Art. 16 – Decadenza

Lo *studente atleta* decade permanentemente dall’adesione al Programma Dual Career qualora:

- a) perda i requisiti per essere definito studente atleta di cui all’art. 2;
- b) risulti non più in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 3;
- c) risulti non più in possesso dei requisiti accademici di cui all’art. 4;
- d) non sia in regola con il pagamento del contributo unico onnicomprensivo di cui all’art. 11;
- e) per gravi e immotivate inadempienze ai doveri degli studenti atleti di cui all’art. 14, come valutate dalla competente Commissione del Centro Sapienza Sport.

Il presente Regolamento è efficace a partire dall’a.a. 2024-2025